Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3023

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2011

Istituzione dei centri cinofili regionali di protezione civile

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di istituire in ogni regione un Centro cinofilo di protezione civile facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di utilizzare i cani per i soccorsi in caso di eventi calamitosi.

L'impiego degli animali è infatti determinante per specifiche attività, come il soccorso in mare o in caso di ricerche in zone difficilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso; tutto ciò in considerazione del fatto che molte regioni sono a rischio sismico.

Ogni centro cinofilo regionale sarà inizialmente dotato di venti esemplari e di un adeguato canile. Relativamente all'addestramento, lo stesso sarà effettuato con la collaborazione di addestratori da individuarsi presso i corpi militari dello Stato e delle regioni, che esercitano già tale attività.

I comuni e le associazioni di volontariato potranno dotarsi di un proprio centro, in accordo con il centro cinofilo regionale o, in alternativa, potranno utilizzare *in loco* gli animali ospitati presso il centro regionale.

La presente iniziativa, quindi, rappresenta un sicuro mezzo per rafforzare le capacità di intervento in caso di calamità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di elevare il livello di efficienza delle attività di protezione civile, con particolare riferimento alla ricerca dei soggetti dispersi a seguito di eventi calamitosi, presso i dipartimenti regionali di protezione civile sono istituiti il Centri cinofili di protezione civile (CCPC). I CCPC possono essere istituiti anche presso i comuni e le associazioni di volontariato.

2. Le associazioni di volontariato che ne facciano richiesta possono istituire CCPC, previa autorizzazione dei dipartimenti regionali di protezione civile, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con essi.

3. I CCPC si occupano del coordinamento delle attività cinofile di protezione civile delle regioni, operando anche in collaborazione con altri corpi aventi il medesimo scopo.

Art. 2.

1. I comuni, nell'adeguare le strutture di protezione civile in base a quanto previsto dalla normativa vigente, realizzano le strutture necessarie ad ospitare i cani, in caso di loro utilizzo *in loco* o di istituzione di un proprio CCPC.

Art. 3.

1. Per istituire i CCPC, i dipartimenti regionali di protezione civile devono dotarsi di non meno di venti esemplari canini, tra maschi e femmine, da destinare al soccorso a terra e a quello in mare.

2. I presidenti delle regioni, o in caso di attribuzione di delega, gli assessori delegati alla protezione civile, sono autorizzati ad avvalersi della collaborazione di addestratori, da individuare tra i soggetti che esercitano tale attività presso i corpi militari dello Stato o delle regioni, al fine di procedere alla preparazione degli animali ed alla loro utilizzazione.

Art. 4.

1. Su proposta dei responsabili dei dipartimenti regionali di protezione civile, i presidenti delle regioni o, in caso di attribuzione di delega, gli assessori delegati alla protezione civile, nominano un responsabile del CCPC, scegliendolo tra i funzionari, che ne facciano richiesta, in servizio presso l'amministrazione con qualifica non inferiore a funzionario direttivo.

Art. 5.

1. Il responsabile del CCPC, nominato ai sensi dell'articolo 4, provvede alla gestione del centro e vigila affinché gli animali vengano addestrati nel rispetto delle norme in vigore, prediligendo la salute e la natura degli animali stessi. A tal fine i dipartimenti regionali di protezione civile si dotano di un adeguato canile e di un medico veterinario, in convenzione, per l'assistenza anche durante le sedute di addestramento.

Art. 6.

1. Presso i CCPC dei dipartimenti regionali di protezione civile ed a loro cura sono effettuati periodicamente corsi per la formazione ed il perfezionamento degli addestratori, ai quali devono partecipare anche i responsabili dei centri cinofili istituiti presso i comuni ovvero presso le associazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 1.

2. La frequenza dei corsi e le modalità di partecipazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

1. Presso i CCPC è tenuto un registro contenente tutte le notizie su ogni singolo esemplare canino facente parte dei diversi centri cinofili; a tal fine comuni ed associazioni devono fornire semestralmente tutti i dati richiesti dal CCPC.

Art. 8.

1. Gli esemplari canini presenti presso i CCPC istituiti presso i dipartimenti regionali di protezione civile, sono utilizzati anche per integrare la dotazione dei centri istituiti presso i comuni e le associazioni di volontariato, che ne facciano richiesta in caso di necessità.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 1,00